

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DE TRENT

**ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA
N. 34/2024 DEL 18.04.2024 DIMESSO IN ATTI
ENJONTA NR. 2 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA
NR. 34/2024 DAI 18.04.2024 CONSERVA' TI DOCUMENC**



Comun general de Fascia Provincia di Trento

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE DA SVOLGERSI IN VALLE DI FASSA RIENTRANTE NELL'INTERVENTO 3.3.D PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2024.

DEFINIZIONI

Nel testo degli articoli di cui al presente capitolato speciale d'appalto si intendono:

- per Amministrazione appaltante il Comun general de Fascia anche abbreviato CgF;
- per Appaltatore la cooperativa sociale di tipo B aggiudicataria dell'appalto;
- per servizio la gestione e l'esecuzione dei lavori previsti nel programma di Abbellimento Urbano e Rurale da svolgersi in Valle di Fassa rientrante nell'Intervento 3.3.D, progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto riguarda la gestione e l'esecuzione dei lavori di Abbellimento Urbano e Rurale da svolgersi in Valle di Fassa rientranti nell'Intervento 3.3.D, progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli per l'anno 2024. Il servizio in oggetto prevede:

- a) la messa a disposizione di tutta l'attrezzatura tecnica necessaria allo svolgimento del servizio e anche di tre autocarri muniti di cabina con almeno n. 5 posti a sedere e cassone compreso il relativo carburante per tutta la durata del progetto (n. 2 furgoni e n. 1 pick-up); la fornitura ai soggetti impiegati nel progetto, di abbigliamento adeguato e DPI in relazione alla tipologia dell'intervento ed alla sua localizzazione sul territorio del Comun general de Fascia;
- b) il coordinamento di cantiere che dovrà essere svolto da un soggetto con adeguato profilo professionale il quale, nello svolgimento delle sue attività, dovrà rispettare quanto previsto nel piano di politica del lavoro della P.A.T.: il coordinatore dovrà essere reperibile entro 90 minuti dalla chiamata in caso d'emergenza;

I costi relativi agli oneri per la sicurezza sono fissi e ricomprendono gli adempimenti e le prescrizioni dalla normativa per la Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, organizzando nello specifico per i lavoratori impiegati, i corsi di formazione, in base a quanto previsto dall'analisi del rischio e dal piano di emergenza relativo alle attività da eseguire.

ART. 2

MODALITÀ E LUOGO DI FREQUENZA DEL SERVIZIO

Il progetto di abbellimento urbano e rurale avrà luogo sul territorio della Val di Fassa ed è rientrante nell'Intervento 3.3.D dei progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli; verrà realizzato nell'anno 2024 con il sostegno economico dell'Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento.

La Ditta appaltatrice si impegnerà ad eseguire i lavori impiegando, per 6 mesi n. 3 caposquadra a tempo pieno, n. 9 lavoratori a tempo pieno (35 ore settimanali) dei quali 1 con diritto agli sgravi fiscali e n. 3 lavoratori a part-time per 21 ore settimanali.

I lavoratori individuati sono stati scelti fra le persone iscritte nelle apposite liste approvate dalla Dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro; qualora tale lista si esaurisse senza poter assumere tutti i lavoratori previsti, si dovrà comunque evitare l'attivazione di squadre composte da un solo lavoratore, generico o marginale, o da soli soggetti marginali, né sarà consentito sostituire lavoratori marginali con lavoratori generici disoccupati; a questo scopo, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare preventivamente, dandone adeguata motivazione, eventuali variazioni, modifiche o sostituzioni dei lavoratori impiegati al Comun general de Fascia, che le dovrà autorizzare in via preventiva: in caso contrario, il CgF si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

La Ditta Appaltatrice dovrà proporre un coordinatore di cantiere col consenso del Comun general de Fascia, il quale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti per svolgere tale incarico, come indicati nel Piano provinciale di politica del lavoro; egli dovrà seguire costantemente le squadre di lavoro con almeno 2 visite settimanali ai cantieri, tenere i contatti coi Servizi del CgF e con l'Agenzia del Lavoro, redigendo i rapportini settimanali sull'andamento dei lavori.

L'ordine ed il pagamento dei materiali di consumo, elementi di arredo e quant'altro, necessari allo svolgimento dei lavori, verrà effettuato direttamente dai Comuni sul quale territorio verranno di volta in volta eseguiti i lavori; i referenti dei vari Comuni indicheranno al coordinatore di cantiere e/o ai capisquadra le modalità di approvvigionamento degli stessi. Il coordinatore di cantiere dovrà assumersi la responsabilità per l'uso che verrà fatto dei suddetti materiali ed elementi di arredo urbano forniti alla Cooperativa affidataria.

Il coordinatore di cantiere ed il CgF saranno i responsabili nei confronti dell'Agenzia del Lavoro dell'esecuzione dei lavori e di tutto quanto concerne il regolare andamento dei cantieri; l'Agenzia del Lavoro si riserva la facoltà di eseguire, con propri collaboratori, periodici controlli ai cantieri di lavoro. L'eventuale inosservanza delle norme contenute in questo articolo può comportare in qualsiasi momento la sospensione del contributo concesso dalla stessa Agenzia del Lavoro.

ART. 3

DURATA

La Ditta Appaltatrice si impegna ad eseguire con diligenza e a regola d'arte, secondo il programma predisposto dai Servizi Tecnici del Comun general de Fascia e le direttive da questo fornite i lavori di cui all'articolo 1, che inizieranno nel mese di maggio 2024 e che si prevede di ultimare nel mese di novembre 2024.

ART. 4

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI LAVORO

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad osservare ed applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori qui previsti, i contratti collettivi di lavoro stipulati tra le OO.SS. e la Federazione Centrale delle Cooperative Provinciali vigenti nel settore e nelle zone dei lavori, oltre a quanto previsto nella suddetta convenzione. Fanno carico alla Ditta tutti gli adempimenti inerenti all'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale, assistenziale ed assicurativo, con iscrizione all'INPS, dei lavoratori impiegati, nonché la fornitura ad essi di idoneo abbigliamento da lavoro, dei mezzi protettivi personali nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.. A questo riguardo, la Ditta solleva ed esonera il Comun general de Fascia appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inosservanze alle norme vigenti.

ART. 5

OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

La Ditta Appaltatrice si impegna e si obbliga:

- ad eseguire con diligenza e a regola d'arte, secondo il programma predisposto dai Servizi del Comun general de Fascia e le direttive da questo fornite, i lavori di cui all'articolo 1;
- a garantire la regolare e quotidiana tenuta del registro delle presenze di cantiere ed a comunicare al CgF, in via preventiva, le variazioni di cantiere e, ogni qualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all'andamento dei lavori;
- a consentire la partecipazione dei lavoratori impiegati nell'Intervento 3.3.D ad una o più giornate lavorative di informazione e formazione istituite dall'Agenzia del Lavoro;
- ad osservare tutte le disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro di Trento con la deliberazione n. n. 36 del 21 ottobre 2020 e successivamente modificate con deliberazioni n. 20 del 2 novembre 2021, n. 2 del 26 gennaio 2022, n. 7 del 9 marzo 2022, n. 25 del 23 novembre 2022 e s.m. e n. n. 2 del 24 gennaio 2024;
- a fornire, già dal primo giorno di lavoro, ai propri dipendenti, adeguato vestiario (tenendo conto della posizione geografica del luogo di lavoro), adeguati DPI nonché tutta l'attrezzatura necessaria al regolare svolgimento dei lavori (vedasi art.1);
- a stipulare, qualora non l'avesse già fatto, una polizza assicurativa che copra il danneggiamento e/o furto dell'attrezzatura e gli eventuali danni causati dai lavoratori verso terzi dandone dimostrazione al CgF;
- a far pervenire la documentazione relativa alla rendicontazione finale dell'intervento entro 45 giorni dalla data di fine lavori.

ART. 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Il Comun general de Fascia potrà eseguire periodici controlli ai cantieri al fine di verificare l'andamento dei lavori, nonché la loro rispondenza al programma approvato e al presente capitolato.

La Ditta si impegna ad eseguire, secondo modalità da concordare tra le parti, anche i nuovi interventi o lavori che venissero introdotti nel programma dal CgF a seguito di nuove valutazioni o per sopravvenute esigenze; il CgF deve comunicare tempestivamente all'Agenzia del Lavoro ogni eventuale interruzione o modificazione, anche parziale, dei lavori e dei progetti, che dovranno essere comunque motivate da cause od eventi oggettivamente rilevanti.

ART. 7

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Per la realizzazione dei lavori e degli interventi contemplati da questo capitolato, con l'occupazione di tutte le persone indicate al precedente articolo 2, per 6 mesi lavorativi, gli importi sono i seguenti:

- costo manodopera € 130.735,21+ I.V.A. compreso premio caposquadra, (ai capisquadra viene riconosciuto un premio netto di € 300,00 mensili ciascuno che corrisponde ad un importo totale di € 7.377,05 + I.V.A.) e coordinatore di cantiere (€ 9.500,97 + I.V.A., in ogni caso corrispondente all'importo riconosciuto dall'Agenzia del Lavoro);
- oneri per la sicurezza € 3.954,74 + I.V.A.;
- costi di gestione del progetto nella misura massima di € 27.454,39+ I.V.A.;

Il corrispettivo per i costi di gestione a base d'appalto è stabilito nella misura convenzionale del 21% del costo della manodopera, e verrà rideterminato sulla base della percentuale offerta dalla Cooperativa affidataria. Qualora il servizio dovesse subire importanti riorganizzazioni, non imputabili alla cooperativa, e comportanti una significativa riduzione del personale, dei mezzi impiegati o della durata delle lavorazioni, gli oneri di gestione potranno essere ricalcolati in fase di approvazione della contabilità finale, in maniera proporzionata dell'effettivo costo di lavoro sostenuto.

Il costo della manodopera sarà contabilizzato alla fine dei lavori, in base alle spese effettivamente sostenute e certificate dalla Ditta Appaltatrice, in funzione dell'effettiva durata dei lavori e dell'effettiva presenza in cantiere dei lavoratori.

Al corrispettivo così pattuito potranno essere applicate delle penali per il non mantenimento degli impegni presi in sede di offerta pari al 1% dell'importo del contratto per ogni inadempienza fino al massimo del 10% dell'importo del contratto.

Il Comun general de Fascia pagherà alla Ditta il corrispettivo così pattuito in rate mensili posticipate, calcolate ciascuna in base ai costi realmente sostenuti dalla Ditta stessa nel mese di riferimento, e dietro presentazione, da parte di quest'ultima, di regolari fatture riportanti tutti gli importi suddivisi per tipologia (es: manodopera csq., manodopera lavoratori, coordinatore etc.).

Il saldo verrà pagato dopo che il CgF avrà approvato lo stato finale dei lavori, accertando così in via definitiva anche l'ammontare del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice.

ART. 8

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Si precisa che, sulla base dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'affidamento all'Appaltatore dei servizi previsti dal presente contratto è contraddistinto dal C.I.G.: xxxxx.

Per gli altri effetti previsti dalle norme sopraccitate, e in relazione ai rapporti intercorrenti e a quelli che verranno instaurati con il CGF, l'Appaltatore conviene:

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.;

- a mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Inoltre l'Appaltatore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità, dichiarerà di avvalersi di un conto corrente dedicato non esclusivo, per tutte le commesse pubbliche del CgF, richiedendo che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.

ART. 9

DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

Il contratto di appalto non è cedibile da parte dell'Appaltatore, in alcun caso e titolo, in tutto o in parte. È vietata ogni forma di subappalto del servizio oggetto del presente contratto.

Nel caso la cessione o il subappalto avessero comunque luogo essi resteranno privi di effetto alcuno per il CgF e costituiranno comunque causa di risoluzione con risarcimento di danno analogo al caso di anticipata disdetta.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte, senza espressa autorizzazione preventiva del CgF, i crediti derivati dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto.

ART. 10

RISOLUZIONE ANTICIPATA DI DIRITTO DEL CONTRATTO.

Il presente contratto si risolverà anticipatamente di diritto secondo l'articolo 1456 del codice civile, fermo restando comunque l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni provocati dal suo comportamento, nei seguenti casi di violazione o di inadempimento delle obbligazioni a suo carico:

- quando l'Appaltatore non adempia gli obblighi in materia di lavoro indicati nel precedente articolo 4;

- qualora l'Appaltatore subappaltasse, in tutto o in parte, i servizi di sua competenza oppure cedesse ad altri, in tutto o in parte, il presente contratto o i crediti in violazione del divieto stabilito nel precedente articolo 9;

- in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata dello stesso;

Resta inteso che, in tutti i casi così previsti di risoluzione anticipata di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempimento dell'appaltatore, questi sarà tenuto a risarcire i danni provocati al CgF e si applicheranno, nei suoi confronti, tutte le altre sanzioni previste dal codice civile per inadempienze contrattuali.

ART. 11

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Trento.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'Appaltatore nella sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di consentire che il CgF tratti i dati personali acquisiti per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto in base a precisi obblighi di legge, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste da questo e dall'apposito documento approvato dal CgF, oltre che di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in base al Titolo II dello stesso D. Lgs. n. 196/2003.

All'atto dell'aggiudicazione, il CgF quale titolare del trattamento, nominerà l'Appaltatore "responsabile del trattamento" - ai sensi e per tutti gli effetti del medesimo D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 29 in particolare - per i dati personali degli utenti dei servizi ad essa appaltati che andrà necessariamente ad acquisire, conservare e trattare nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 13

SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente appalto (imposte di registro e di bollo, rogito, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, mentre l'I.V.A. sui corrispettivi grava sull'Amministrazione appaltante, destinataria delle prestazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

Copia valida che l'originale, sun papier senza bol per
doura amministrativa.

VISTO / SOTSCRIT: **LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA**
FIRMATO DIGITALMENTE
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 23 aprile 2024